

Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

INDICE

TITOLO I. ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

[Art. 1 - Istituzione della tassa](#)

[Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa](#)

[Art. 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni](#)

[Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo](#)

[Art. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione](#)

TITOLO II. TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

[Art. 6 - Parametri](#)

[Art. 7 - Gettito della tassa e costo del servizio](#)

[Art. 8 - Tariffe della tarsu](#)

[Art. 9 - Categorie di utenza](#)

[Art. 10 - Classificazione delle Utenze Domestiche](#)

[Art. 11 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa della tarsu](#)

[Art. 12 - Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa della tarsu per le utenze domestiche](#)

[Art. 13 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività](#)

[Art. 14 - Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di uso](#)

[Art. 15 - Esenzioni](#)

[Art. 16 - Tassa giornaliera di smaltimento](#)

TITOLO III. DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

[Art. 17 - Denunce](#)

[Art. 18 - Accertamento , Riscossione, Rimborsi, Sanzioni , Contenzioso e controllo](#)

TITOLO IV. DISPOSIZIONI FINALI

[Art. 19 - Disposizioni transitorie](#)

[Art. 20 - Abrogazioni](#)

[Art. 21 - Norme di rinvio](#)

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

TITOLO I. ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 - Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, é istituita nel Comune di Esanatoglia, apposita tassa annuale, da applicare con le modalit  di cui al D.Lgs 15 novembre 1993, n.507 e con l'osservanza delle disposizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni é svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalit  di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale di organizzazione della gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio comunale.
3. Nelle zone nelle quali non é effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa é dovuta nella misura del 35%.
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
5. La tassa é comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui é istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio é attuato.

Art. 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa é dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a uso privato non costituenti accessorio

o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

2. I locali accessori all'abitazione quali, ad esempio, cantine, autorimesse, garage, soffitte (limitatamente alla superficie cui corrisponde un'altezza superiore a 150 cm) ecc. sono assoggettate alla tassa.

3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. Sono esclusi, quindi dalla tassazione balconi, terrazze e simili e portici.

4. L'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituiscono condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile, salvo prova contraria fornita dal contribuente.

5. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C. anche se possono produrre rifiuti, salvo che siano occupate o detenute in via esclusiva.

6. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. La mancata indicazione comporta l'inversione dell'onere della prova.

7. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono, pertanto, soggette a tassa:

a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

8. Per le superfici in cui risulta difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione riducendo, in via presuntiva, la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione nella percentuale del 20% .

9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

10. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Per l'abitazione a disposizione i coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale, anche se situata in altro comune.

2. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

3. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario, nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate a singoli posti auto, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata o ritardata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II. TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 - Parametri

1. Il gettito della tassa non può superare la somma del costo del servizio di raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso e smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati ed il costo per lo spazzamento delle strade previsto nella misura del 10%.

2. La superficie di riferimento per il calcolo della tassa è misurata per i locali sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altre unità immobiliari, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di mq. 1,50.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che il decimale sia superiore a mq. 0,50 ovvero inferiore o uguale a mq.0,50.

Art. 7 - Gettito della tassa e costo del servizio

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati e deve tendere al pareggio economico dello stesso.

2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al punto 1), è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.

3. Nel costo del servizio, da coprire con il gettito della tassa, è inclusa la spesa relativa allo spazzamento dei rifiuti esterni giacenti nei luoghi pubblici.

4. Una eventuale eccedenza di gettito deve essere computata in diminuzione del tributo per l'anno successivo.

Art. 8 - Tariffe della tarsu

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel Comune di Esanatoglia sono introdotti i criteri dettati dal "Metodo Normalizzato" previsto dal D.P.R. n. 158/99 per la determinazione della tariffa della tassa.
2. La tassa è determinata dal Comune in relazione al rendiconto "consuntivo anno precedente – previsione anno in corso" degli interventi relativi al servizio.
3. La tariffa della Tarsu è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura graduale dei costi di investimento ed esercizio.
4. Il Comune, sulla base, delle indicazioni fornite nel metodo normalizzato elabora il metodo per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 2 del sopracitato D.P.R. 158/99.
5. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente regolamento.
6. La tassa è articolata in base alle diverse fasce di utenza presenti nel territorio comunale caratterizzate da un'omogenea produzione quali-quantitativa dei rifiuti urbani e da una diversa collocazione territoriale.
7. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.
8. Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe della tarsu unitarie entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.

Art. 9 - Categorie di utenza

1. Al fine del calcolo della tariffa della Tarsu le utenze del Comune sono divise in due grandi categorie:
 - Categoria utenza domestica.
 - Categoria utenze non domestiche o attività.
2. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali le attività produttive in genere e le associazioni.

Art. 10 - Classificazione delle Utenze Domestiche

1. Le utenze domestiche, al fine della determinazione del numero degli occupanti, sono ulteriormente suddivise in:
 - domestiche residenti
 - domestiche non residenti
2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe del Comune. Ai fini dell'applicazione della tariffa il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe generale del Comune.
3. Per utenze domestiche non stabilmente attive o non residenti si intendono le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) degli utenti residenti nonché le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la

propria residenza. Per tali utenze il numero degli occupanti è pari ad uno.

Art. 11 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa della tarsu

1. La classificazione dei locali e delle aree relative alle utenze non domestiche, in riferimento alla destinazione d'uso e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri di cui alla tabella n. 2 allegata al presente regolamento, ai sensi del D.P.R. 158/99.

Per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa i coefficienti utilizzati, Kc e Kd, sono quelli indicati nella sopracitata tabella n. 2.

Art. 12 - Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa della tarsu per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare e della superficie occupata o condotta.

2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

3. La tabella n. 1, allegata al presente regolamento, indica i coefficienti Ka e Kb, che sono utilizzati rispettivamente per la determinazione della parte fissa e variabile della tariffa.

Tali coefficienti saranno aggiornati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Art. 13 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal presente regolamento viene effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte.

2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

3. Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, sarà attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.

CLASSI DI ATTIVITA'

CATEGORIA 1- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

CATEGORIA 2- campeggi, distributori di carburante

CATEGORIA 3- Stabilimenti balneari

CATEGORIA 4- Esposizioni, autosaloni

CATEGORIA 5- Alberghi con ristorante

CATEGORIA 6- Alberghi senza ristorante

CATEGORIA 7 – Case di cura e riposo

CATEGORIA 8- Uffici, agenzie, studi professionali

CATEGORIA 9- Banche ed istituti di credito

CATEGORIA 10- negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

CATEGORIA 11- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

CATEGORIA 12- Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

CATEGORIA 13- Carrozzeria, autofficina, elettrauto

CATEGORIA 14- Attività industriali con capannoni di produzione

- CATEGORIA 15- Attività artigianali di produzione beni specifici
- CATEGORIA 16- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- CATEGORIA 17- Bar, caffè, pasticceria
- CATEGORIA 18- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- CATEGORIA 19- Plurilicenze alimentari e/o miste
- CATEGORIA 20- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- CATEGORIA 21- Discoteche, night club
- CATEGORIA 22- Locali ad uso abitativo
- CATEGORIA 23- Garage uso domestico
- CATEGORIA 25- Aree scoperte operative

Art. 14 - Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di uso

1. La tariffa unitaria adottata per ciascuna categoria é ridotta:

a) del 20% nei confronti dell'utente che abbia predisposto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati al fine di una minore produzione di rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero, sanciti da apposita convenzione o atto di impegno che definiscano i criteri e le modalità degli interventi posti in essere (es. autocompostiere, ecc.). La riduzione, applicata sulla quota variabile della tassa, è concessa con atto del Funzionario responsabile su domanda dell'interessato, debitamente documentata.

b) del 15% nei confronti dell'utente che abbia nel proprio nucleo familiare un componente portatore di gravi handicap psico-fisici, con grado di invalidità riconosciuto dalla Commissione ex art.4 della Legge 104/92, limitatamente alla fascia di reddito familiare I.S.E.E. non superiore ad Euro 10.632,94. La riduzione, applicata sulle due componenti della tassa (quota fissa e quota variabile), per le utenze domestiche, è concessa con atto del funzionario responsabile su domanda dell'interessato, debitamente documentata.

c) del 25% nei confronti dell'utente che abbia nel proprio nucleo familiare un componente portatore di gravi handicap psico-fisici, con grado di invalidità riconosciuto dalla Commissione ex art.4 della Legge 104/92, e riconosciuto l'accesso alle agevolazioni della Legge Regionale n. 18 e successive modificazioni od integrazioni, limitatamente alla fascia di reddito familiare I.S.E.E. non superiore ad Euro 15.000,00. La riduzione, applicata sulle due componenti della tassa (quota fissa e quota variabile), per le utenze domestiche, è concessa con atto del funzionario responsabile su domanda dell'interessato, debitamente documentata.

d) del 10% nei confronti dei nuclei familiari che siano costituiti da un minimo di 4 unità, limitatamente alla fascia di reddito familiare I.S.E.E. non superiore ad Euro 10.632,94. La riduzione, applicata, sulle due componenti della tassa (quota fissa e quota variabile), per le utenze domestiche, è concessa con atto del Funzionario responsabile su domanda dell'interessato, debitamente documentata.

e) del 10% nei confronti delle utenze non domestiche che predispongono interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati al fine di una minore produzione di rifiuti o che agevolino il loro smaltimento o recupero, sanciti da apposita convenzione o atto di impegno che definiscano i criteri e le modalità degli interventi posti in essere (es. raccolta cartone, consegna vetro ed altri materiali riciclabili, ecc.). La riduzione, applicata sulla tariffa relativa alla categoria di appartenenza e per la sola superficie soggetta alla tariffa stessa, è concessa con atto del funzionario responsabile su domanda dell'interessato debitamente documentata.

Le riduzioni suddette non sono cumulabili tra di loro e con le altre agevolazioni e riduzioni previste nel Regolamento tranne quella di cui alla lettera a) e d), esclusivamente per i contribuenti che nel totale non superino il 50% delle agevolazioni o riduzioni di cui hanno diritto.

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente é tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 15 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
 - a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - c) i locali condotti da Associazioni o Organizzazioni di volontariato, sedi di associazioni politiche, sedi di sindacati che perseguono scopi senza fini di lucro, di interesse socio culturale con sede o filiali in Esanatoglia;
 - d) locali condotti da Associazione sportive regolarmente aderenti alle rispettive associazioni, riconosciute dalle Federazioni Nazionali.
2. Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.
3. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dall'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura é assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 16 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la tassa giornaliera di smaltimento da applicare nell'intero territorio del Comune di Esanatoglia.
2. La tassa è dovuta per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo è l'uso inferiore a 183 giorni per ogni anno solare anche se ricorrente.
3. La misura della tariffa é determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti.
4. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento del canone per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 77 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
5. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva é recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni :
 - a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III. DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 17 - Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente é tenuto a presentare nuova denuncia di variazione , nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
 - per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

5. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, l'Ufficio tributi deve invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia.

6. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del Comune, concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

Art. 18 - Accertamento , Riscossione, Rimborsi, Sanzioni , Contenzioso e controllo

1. Per quanto concerne le procedure d'accertamento e riscossione, di concessione dei rimborsi e applicazione delle sanzioni, si applicano le relative disposizioni di cui agli articoli 71, 72,73, 75 e 76 del D.Lgs n. 507 del 15 novembre 1993, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per quanto riguarda il contenzioso si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi n.545 e 546 del 31 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

3. Al fine di verificare la correttezza dei dati contenuti nelle denunce o rilevati in sede d'accertamento, l'Ufficio Tributi può invitare il contribuente:

- a) a presentare o trasmettere dati e documenti che consentano l'esatta individuazione della superficie assoggettata a tributo;
- b) a compilare e sottoscrivere questionari relativi a dati e notizie specifici;

4. L'ufficio Tributi può altresì acquisire i dati necessari allo svolgimento dell'attività d'accertamento da archivi relativi ad altri tributi o imposte ovvero da archivi presenti in altri uffici Comunali, ovvero richiedere agli Uffici dell'amministrazione Finanziaria dati e notizie sui singoli contribuenti. Nel caso in cui il contribuente invitato non fornisca, entro 30 giorni i dati richiesti dall'Ufficio Tributi, gli Agenti della Polizia Municipale, i dipendenti dell'Ufficio Tributi ovvero personale incaricato della rilevazione, in possesso di specifica autorizzazione, possono accedere agli immobili al solo fine di verificarne la destinazione e la superficie. Nell'esercizio di tali funzioni ispettive, al personale sopra specificato sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale. Il contribuente deve essere avvisato almeno cinque giorni prima della verifica. Se il contribuente non collabora o in presenza di altro impedimento alla rilevazione, l'accertamento può essere fatto sulla base di presunzioni semplici purchè ben precise e concordanti.

Riscossione

La riscossione degli importi dovuti per tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati entro i termini di legge, avviene a mezzo ruolo, da compilare in base alla convenzione stipulata da questo Ente con il concessionario alla riscossione convenzionato.

Al fine di evitare diseconomiche procedure amministrative, non si procede al recupero di crediti valutati di modesti entità, pari ad Euro 10,33.

Rimborsi

Lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Tributi entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare entro il termine di decadenza di due anni da pagamento.

L'Ufficio Tributi dispone entro 30 giorni dalla ricezione delle denuncia di cessazione, lo sgravio o il rimborso del

tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto a seguito di cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione di locali o aree. Se nell'anno di cessazione non viene presentata la denuncia, il tributo non è dovuto per gli anni successivi se il contribuente dimostra di non avere continuato l'occupazione o se la tassa è stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o di recupero d'ufficio. La denuncia tardiva deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

L'Ufficio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni, in caso di errore, duplicazione o eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria provinciale.

Interessi

Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi in misura stabilita per i tributi erariali, in base all'art.15 del Regolamento Generale delle Entrate, vigente in questo Comune.

Sanzioni

Le sanzioni colpiscono l'omessa presentazione della denuncia, la presentazione di denuncia infedele e la mancata "collaborazione" del contribuente.

La sanzione è espressa in Euro, in base alla normativa vigente in materia e alla circolare n.106/E dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale -Roma

TITOLO IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 20 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 21 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO